

CITTA' DI TORTOLI'

Provincia Ogliastra

**REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 27/11/2009

In vigore al 01/01/2010

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Oggetto della tassa
- Art. 3 – Soggetti passivi
- Art. 4 – Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni
- Art. 5 – Contenuto dell’ atto di concessione
- Art. 6 – Cauzione
- Art. 7 – Obblighi del concessionario dell’ autorizzazione
- Art. 8 – Revoca delle concessioni
- Art. 9 – Decadenza delle concessioni
- Art. 10 – Rimozione delle opere
- Art. 11 – Controllo occupazioni
- Art. 12 – Occupazioni abusive e rimozione materiali
- Art. 13 – Tipologia delle occupazioni e criteri di distinzione
- Art. 14 – Graduazione e determinazione della tassa – Misurazione degli spazi
- Art. 15 – Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe
- Art. 16 – Passi carrabili: Disciplina e tariffe – Criteri di determinazione della superficie
- Art. 17 – Modalità per la concessione
- Art. 18 – Durata della concessione del passo carrabile
- Art. 19 – Revoca della concessione
- Art. 20 – Apposizione del segnale di passo carrabile
- Art. 21 – Versamento della tassa
- Art. 22 – Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffe
- Art. 23 – Esposizione di merce
- Art. 24 – Occupazione di tende e tendoni
- Art. 25 – Durata delle occupazioni
- Art. 26 – Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo – Disciplina
- Art. 27 – Criteri di determinazione della tassa per l’ occupazione del sottosuolo e soprassuolo
- Art. 28 – Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica – Determinazione della tassa
- Art. 29 – Esenzioni

Art. 30 – Versamento della tassa occupazioni permanenti

Art. 31 – Versamento della tassa occupazioni temporanee

Art. 32 – Modalità di versamento della tassa

Art. 33 – Il ravvedimento operoso

Art. 34 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Art. 35 – Il Funzionario Responsabile

Art. 36 – Esercizio del potere di autotutela

Art. 37 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 38 – Entrata in vigore

Allegato A – Elenco di classificazione strade ed aree pubbliche

Allegato B – Tabelle tariffe per l' anno 2010

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l' applicazione della tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti dall' art. 38 all' art. 57 del Dlgs. 15/11/1993, n. 507 e s.m.i. e dal Dlgs. 28/12/1993, n. 566 e s.m.i.
2. Per quanto attiene le occupazioni della sede stradale, si fa rinvio alle norme del nuovo Codice della Strada di cui al Dlgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.

ART. 2

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei pubblici mercati, nei portici, nei parchi, nei giardini e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile.
3. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
6. Il pagamento della tassa non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto

l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

ART.3

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.
3. E' occupante di fatto colui che ha, materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi.

ART. 4

Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni

1. Prima di porre in essere le occupazioni, di cui al precedente art. 2 **Oggetto della tassa**, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. Le istanze intese ad ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate per iscritto all'Ufficio Tributi.
3. L'autorizzazione e la concessione per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate con propri provvedimenti, dal Responsabile del Servizio Finanziario, previa acquisizione del parere del Responsabile del Servizio di Vigilanza.
L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali, sono conclusi dagli Uffici competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della Legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.

4. La concessione o l' autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell' inizio dell' occupazione.
Copia dell' atto di concessione o autorizzazione sarà inviata al Funzionario Responsabile della Tassa, per i provvedimenti di competenza che la riterrà di fatto denuncia originaria.
5. La concessione o l' autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.
6. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Responsabile del Servizio Finanziario il quale provvederà ad inviare apposita comunicazione al Responsabile del Servizio di Vigilanza.
7. Per l' eventuale prolungamento dell' occupazione temporanea di suolo pubblico, oltre il periodo originariamente autorizzato, è necessaria una nuova autorizzazione.

ART. 5

Contenuto dell' atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) Tipo ed ubicazione dell'occupazione;
 - b) Misura esatta dell' occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) Durata dell' occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) Adempimenti ed obblighi del concessionario;
 - e) Misura del deposito cauzionale, ove previsto.

ART. 6

Cauzione

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario preposto al procedimento può stabilire i casi in cui il rilascio dell' autorizzazione o concessione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario.
2. Ha altresì facoltà di pretendere idonea cauzione anche per casi eccezionali non previsti dal suddetto provvedimento.
3. Con il medesimo atto determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

ART. 7

Obblighi del concessionario dell' autorizzazione

1. Il concessionario ha l' obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione.
2. Ogni oggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilità o l' accesso alle abitazioni ed ai negozi.
3. E' vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione od il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito; in tal caso l' occupante è tenuto al ripristino, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni impartite.
4. Il concessionario ha l' obbligo di mantenere e lasciare, al termine della occupazione, in perfette condizioni di origine e pulizia lo spazio occupato.
5. Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuto dall' occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento di eventuali danni.

ART. 8

Revoca delle concessioni

1. Le concessioni, di cui al presente regolamento, possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione della tassa pagata (senza interessi) limitatamente alla quota di essa riferita al periodo successivo a quella in cui ha luogo la revoca stessa.
2. L' autorizzazione e la concessione di occupazione suolo ed aree pubbliche possono sempre essere revocate dal Responsabile del Servizio Finanziario sentito il parere del Responsabile del Servizio di Vigilanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
3. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all' interessato, ai sensi dell' art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
4. Qualora sussistano i motivi per la revoca dell' autorizzazione, di cui al precedente comma 2, il Responsabile del Servizio Finanziario può disporre la modifica dell' autorizzazione o concessione individuandone i nuovi termini e prescrizioni, dandone comunicazione al Responsabile del Servizio di Vigilanza per i provvedimenti di competenza.
5. Il rimborso a favore del concessionario deve intervenire a cura del Funzionario Responsabile della Tassa.

ART. 9

Decadenza delle concessioni

1. Sono cause di decadenza dell' autorizzazione o concessione:
 - le reiterate violazioni, da parte dell' occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o degli obblighi stabiliti dal provvedimento rilasciato;
 - l' uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
2. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del Servizio Finanziario e va notificato all' interessato.
3. Il provvedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi o indennizzi da parte dell' Amministrazione Comunale a favore del titolare della autorizzazione o concessione.

ART. 10

Rimozione delle opere

1. In caso di revoca, decadenza, sospensione o modifica dell' autorizzazione o concessione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti l' occupazione e all' eventuale ripristino del suolo pubblico, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del Competente ufficio, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso.
2. Decorso infruttuosamente il termine previsto, il Comune provvederà alla rimozione delle opere sulla base della vigente normativa, con rivalsa di spesa e applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 11

Controllo occupazioni

1. La concessione, l' autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa dovranno essere esibite a richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati delle riscossioni, degli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica.

ART. 12

Occupazioni abusive e rimozione materiali

1. Si ha occupazione abusiva da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza di regolare autorizzazione o concessione.
2. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione della tassa vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente Pubblico Ufficiale che devono essere inviati contestualmente in copia al Funzionario Responsabile della Tassa.
3. L' occupante abusivo è tenuto al pagamento della tariffa ordinaria aumentata del 20%.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva, il Capo Area della Polizia Locale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere.
5. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d' ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

ART. 13

Tipologia delle occupazioni e criteri di distinzione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all' anno;
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all' anno.
2. La tassa è graduata a seconda dell' importanza dell' area sulla quale insiste l' occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in numero 2 categorie come risulta dall' allegato " A " al presente regolamento.
3. Le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche di nuova formazione prendono la classifica da quelle di maggiore categoria dalle quali si dipartono o nelle quali sfociano.

ART. 14

Graduazione e determinazione della tassa

Misurazione degli spazi

1. La tassa si determina in base all' effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all' unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all' applicazione della tassa alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di rifornimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10% dell' effettiva dimensione.
Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del:
 - 50% sino a 100mq.;
 - 25% per la parte eccedente 100 mq. E fino a 1.000 mq.;
 - 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. L' estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell' oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.
4. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recinta da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l' area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.
5. Fanno parte della misura dell' area soggetta a tassa, anche i veicoli tenuti in prossimità dell' area occupata per comodità di carico e scarico, di conservazione o estrazione delle merci.

ART. 15

Occupazioni permanenti

Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un' obbligazione tributaria autonoma.
2. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dalla Giunta Comunale, entro i limiti stabiliti dall' art. 44 Occupazioni permanenti, Disciplina e tariffe del Dlgs. N. 507/1993 e s.m.i.

Nella fattispecie, il Comune di Tortolì ha una popolazione superiore ai 10.000 abitanti è anche capoluogo di provincia, pertanto rientra nella classe III.

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo.
Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per l'occupazione del suolo, anche per la parte di dette occupazioni, al cui superficie eccede l'occupazione del suolo.
4. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa non può essere superiore al 30%.
In ogni caso, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, ha la facoltà di esonerare dal pagamento della tassa le occupazioni con tende, fisse o retrattili (art. 3, comma 61, Legge n. 549/1995 – finanziaria 1996).
5. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 16

Passi carrabili: disciplina e tariffe Criteri di determinazione della superficie

1. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. La superficie da assoggettare alla tassa per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “ convenzionale “, con arrotondamento all'unità superiore, così che i passi carrai a raso, in quanto sprovvisti di un manufatto che renda concreta l'occupazione non sono tassabili.
4. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera

visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, tenendo conto anche delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, concedere una zona di rispetto antistante l'accesso medesimo, vietandone la sosta indiscriminata su tale area.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili e non può essere ridotta al massimo del 90%.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9.

L'eventuale superficie eccedente detto limite, è calcolata in ragione del 10%.

6. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti alla tassa con gli stessi criteri utilizzati per i passi carrabili.

7. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono rinunciare alla concessione o all'utilizzo con apposita comunicazione al Comune.

L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 17

Modalità per la concessione

1. Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal Responsabile del Servizio di Vigilanza e comunque previa verifica:
 - Del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
 - Dell'esistenza dei manufatti (marciapiede o altro);
 - Delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
 - Della superficie di suolo pubblico occupato.
2. Una copia della concessione sarà inviata al Funzionario della Tassa, per i provvedimenti di competenza.

ART. 18

Durata della concessione del passo carrabile

1. La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della tassa entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.
2. Il caso di disdetta, di scadenza o decadenza della concessione, sarà obbligo del titolare ripristinare, a propria cura e spese, lo spazio occupato, nel termine che gli sarà assegnato dall' Ufficio preposto; in caso contrario, si provvederà d' ufficio, con onere a carico del titolare stesso.

ART. 19

Revoca della concessione di passo carrabile

1. La concessione del passo carrabile può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
2. La revoca da diritto alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza corresponsione di interessi o indennizzi.

ART. 20

Apposizione del segnale di passo carrabile

1. I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nella' area antistante, ai sensi del comma 8 dell' art. 44 del Dlgs. 507/1993 e s.m.i., devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, a cura e spese dei proprietari, secondo le prescrizioni e direttive del Comando di Polizia Locale.

ART. 21

Versamento della tassa

1. I titolari dei passi carrabili e degli accessi di cui al precedente articolo, sono tenuti alla denuncia dell' utilizzazione del passo ed al pagamento della tassa entro il termine del 31 gennaio dell' anno di competenza mediante versamento con le modalità di cui all' art. 30 Versamento della tassa occupazioni permanenti del presente regolamento.
2. La tassa può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento e a richiesta dell' interessato, di una somma pari a 20 annualità del tributo.

ART. 22

Occupazioni temporanee

Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettiva occupata ed è graduata, nell' ambito delle categorie previste dal precedente art. 13 Tipologia delle occupazioni e criteri di distinzione, comma 2, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. La tassa si applica, in relazione alla durata effettiva dell' occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate dalla Giunta Comunale, entro i limiti stabiliti dall' art. 45 Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe del Dlgs. 15/11/1993 n. 507 e s.m.i.
Nella fattispecie, il Comune di Tortoli che ha una popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed è capoluogo di provincia, rientra nella classe III.
 - a) Per le occupazioni di suolo pubblico di durata superiore a 12 ore giornaliere e fino a 14 giorni, si applica la tariffa ordinaria per il suo intero;
 - b) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa si può ridurre fino ad 1/3;
 - c) Per le occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o retrattili le tariffe non possono essere superiori al 30%; ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;
 - d) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata fino al 50%;
 - e) Le tariffe di cui alle lettere b), c), sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - f) Sono ridotte del 80% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - g) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, sono soggetta alla tassa con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo

comunale e può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30%;

h) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50%;

i) Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80%.

3. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mt. Quadrati (legge n. 549/1995 – art. 3).
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico di durata fino a 12 ore giornaliere, la tariffa è ridotta del 20%.
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 20%.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
8. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione.
9. Tutte le riduzioni, di cui ai commi 5,6 e 7 del presente articolo, sono fra loro cumulabili ovvero si calcolano in successione e si applicano a qualsiasi tipo di occupazione temporanea.
10. In ogni caso la tariffa da applicare non deve essere mai inferiore a €0,08 al mq. per giorno.

ART. 23

Esposizione di merce

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale.

ART. 24

Occupazione di tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, degli sbocchi e negli archi di porticato,

è richiesta la concessione comunale da parte del competente Ufficio Urbanistica.

ART. 25

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da chiedersi almeno 3 giorni prima della scadenza.

ART. 26

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all' esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate alla tassa in base a criteri stabiliti dal successivo art. 27.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l' immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 27

Criteri di determinazione della tassa per l' occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.
2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, è applicata in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dall' art. 54 Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici del Dlgs. 15/12/1997 n. 446 e s.m.i. con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - a) Per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni, si applica la

tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre la tassa è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare;

b) Per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni – 30%;
- Occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni – 50%;
- Occupazioni di durata superiore a 180 giorni – 100%.

3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell' esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua è determinata, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall' art. 63, comma 2, lettera f) del Dlgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i.

Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all' indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell' anno precedente.

Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione della tassa, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra.

Art.28

Distributori di carburante e di tabacchi Ed altri impianti di distribuzione automatica Determinazione della tassa

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale, entro i limiti stabiliti dall' art. 48 D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e s.m.i..

- a) Strade di 1^a categoria
- b) Strade di 2^a categoria

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri distributori.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti a tassa di occupazione di cui ai precedenti articolo *14 Graduazione e determinazione della tassa – Misurazione degli spazi occupati.*
6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (es.: distributori di bevande, di dolci, di parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale sulla base della tariffa approvata dalla Giunta Comunale, come indicato al comma 7 dall'art. 48 – *Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione della tassa* – del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e s.m.i..

- a) Strade di 1^a categoria
- b) Strade di 2^a categoria

Art. 29 **Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all' art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R del 22/12/1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
- d) l'occupazione di durata non superiore a 8 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero;
- e) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- f) le occupazioni occasionali di durata *non superiore alle 12 ore giornaliere per un solo giorno*, fatto salvo quelle che interessano aree e strade pubbliche per le quali sia necessario l'interruzione o la modifica della circolazione stradale; riguardanti: ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno ecc. per operazioni di pronto intervento, per piccoli lavori di manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, tetti; le occupazioni occasionali riguardanti operazioni di trasloco e di manutenzione del verde.
- g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- h) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, l'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune;

- i) le occupazioni di aree cimiteriali;
- j) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- k) occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni; addobbi e luminarie;
- l) occupazioni fino al massimo di 2 ore per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante;
- m) occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- n) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) le occupazioni richieste, gestite e/o patrocinate direttamente dal Comune; in questi casi all' Ufficio T.O.S.A.P. dovrà pervenire idonea documentazione dimostrativa ai fini dell' applicazione dell' esenzione.
- p) le occupazioni realizzate con impianti pubblicitari aggettanti direttamente sul suo pubblico.
- q) le occupazioni effettuare con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente il suolo pubblico (art. 1 comma 61 della legge 549/1995 – Finanziaria 1996).

Art. 30

Versamento della tassa

Occupazioni permanenti

1. Il Funzionario Responsabile della tassa, per il tramite dell' ufficio T.O.S.A.P. provvede, entro il 15 gennaio di ogni anno, all' invio dell'avviso di pagamento relativo al tributo dovuto per l'anno di competenza.
2. Per le *occupazioni permanenti*, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell' anno, il versamento può essere effettuato entro il mese di dicembre dell' anno in corso.

In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell' anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza dal 1° gennaio dell' anno successivo.

3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione, che determinino un maggiore o minore ammontare del tributo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
4. Nel caso di subentro ad una concessione, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione.
Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento della tassa.
Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
5. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data 31 dicembre dell' anno precedente.

Art. 31

Versamento della tassa Occupazioni temporanee

1. Il Funzionario Responsabile della Tassa, per il tramite dell' Ufficio T.O.S.A.P., provvede all' invio dell' avviso di pagamento relativamente ad ogni concessione rilasciata.
2. Il mancato versamento della tassa relativamente ad una concessione, comporta il diniego ad un' ulteriore concessione di occupazione.

ART. 32

Modalità di versamento della tassa

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166, legge n. 296/2006, finanziaria 2007).
2. L' importo minimo di versamento viene fissato in euro 5,00 (art. 1, comma 168, legge n. 296/2006, finanziaria 2007).
3. I concessionari possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune per la medesima tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (art. 1, comma 167, legge n. 296/2006, finanziaria 2007).

4. Il mancato versamento della tassa alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell' atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal Responsabile del Servizio Finanziario competente al rilascio dell' atto di concessione.
5. La riscossione della tassa avviene attraverso versamento su conto corrente postale intestato al Servizio Tributi del Comune.

ART. 33

Ravvedimento operoso

1. Il concessionario, nei casi in cui non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, può effettuare il pagamento del tributo oltre la scadenza, con le modalità previste dall' art. 13 Ravvedimento del Dlgs. n. 472 del 18/12/1997, mediante l' istituto del ravvedimento operoso.
2. In tale caso dovrà versare contestualmente alla tassa dovuta (o la differenza di tassa) gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno e la sanzione pecuniaria del 30% ridotta:
 - a) Ad un ottavo (3,75%) se il ravvedimento avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza;
 - b) Ridotta da un quinto (6%) se il ravvedimento avviene entro un anno dalla scadenza.

ART. 34

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Il Funzionario Responsabile, di cui al successivo art. 35, controlla i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dei verbali di cui al comma 2, del precedente art. 11 Occupazioni abusive e rimozione materiali, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di rilascio della concessione, notificando al soggetto obbligato al pagamento della tassa, un invito al versamento entro 60 giorni dalla notifica.
2. L' avviso di pagamento costituisce liquidazione della tassa ed il mancato rispetto del versamento entro il termine stabilito comporterà l' emissione dell' atto di contestazione ed irrogazione della sanzione che deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta,

mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro i cinque anni successivi.

3. L'atto, cui al precedente comma, deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Il Servizio Tributi provvede al rimborso, previa idonea verifica, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dell'importo della tassa maggiorato degli interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero dalla data di eseguito versamento (art. 1, comma 165 legge n. 296/2006 – legge finanziaria 2007).
5. In caso di ulteriore inottemperanza il Funzionario Responsabile procederà al recupero coattivo del credito con le modalità previste dal R.D. n. 639/1910 e s.m.i. maggiorato di ulteriori sanzioni, interessi, oneri e spese.

ART. 35

Il Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, designato ai sensi dell'art. 54 Funzionario Responsabile del
2. D.Lgs. 507/1993, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale della collaborazione di altri Uffici e Servizi Comunali, nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla Polizia Locale.
3. In caso di inerzia, il Funzionario della Tassa sollecita i predetti uffici.

ART. 36

Esercizio del potere di autotutela

1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Funzionario della Tassa può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi, infondati o non corretti, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

ART. 37

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l' applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

E' fatta salva l' applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 56 e 57 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i. e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

ART. 38

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.